



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA
D.P.R. 3 GIUGNO 1998 N. 252 - PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 30 LUGLIO 1998 N. 176

ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

Parte I

Si richiede il rilascio di N. certificato/i di iscrizione nel Registro delle Imprese/REA
dell'impresa
iscritta nel Registro delle Imprese/REA di - sezione
al N., codice fiscale
recante/i dicitura antimafia, di cui all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998 N. 252.

Il richiedente dichiara che l'impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese/REA.

La successiva Parte II va compilata solo nei casi descritti al punto 6 della "Guida alla compilazione"

Parte II

Generalità dei soggetti non precedentemente iscritti nel Registro delle Imprese e per i quali è presentata la richiesta di rilascio del certificato ⁽¹⁾:

<i>Cognome e nome/ Denominazione</i>	<i>Qualifica/ Codice fiscale</i>	<i>Luogo e data di nascita/ Sede della Società</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Il Richiedente ⁽²⁾

(1) Nel caso di consorzi di società o società consortili, indicare la denominazione, il codice fiscale e la sede delle società che detengono una partecipazione superiore al 10 %.

(2) Indicare nello spazio sottostante in stampatello cognome e nome di chi sottoscrive la richiesta e, nel caso di richiesta da parte di persona delegata, anche cognome e nome del delegante.

IL RICHIEDENTE
Cognome e Nome

IL DELEGANTE
Cognome e Nome

N.B.: In caso di richiesta da parte di terzi, è necessario che venga esibito l'atto di delega con sottoscrizione autenticata del titolare o del legale rappresentante (v. note sul retro).

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA

1. I certificati con dicitura antimafia sono equiparati, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle Prefetture (art.1 c.1 decreto 16/12/1997 N.486).
2. La richiesta di certificato con dicitura antimafia può essere presentata presso qualsiasi Camera di Commercio, precisando l'ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa è iscritta e compilando la **parte I** del modulo con l'indicazione del numero dei certificati richiesti, della denominazione dell'impresa specificando se la stessa è iscritta nella sezione ordinaria, speciale o nel REA, ed il relativo numero di iscrizione nonché il codice fiscale.
Segue la dichiarazione circa la regolarità dell'impresa nei confronti degli adempimenti previsti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA.
Se il modulo è presentato personalmente dal titolare o dal Legale Rappresentante, la sottoscrizione dello stesso non è soggetta ad autenticazione (art.3, c.11, L. 15/5/1997 N.127); diversamente occorre allegare, alla richiesta del certificato, l'atto di delega **con sottoscrizione autenticata del titolare o del Legale Rappresentante**.
3. Il sistema informativo delle CCIAA, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verificherà l'inesistenza di cause ostantive al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell'impresa.
4. Le persone per cui si effettua la verifica sono le seguenti, a seconda delle differenti forme di impresa (allegato 5 del dlgs. 8/8/1994 N.490)
 - a) *per l'impresa individuale*: l'imprenditore
 - b) *per le SNC*: tutti i soci
 - c) *per le SAS e le SAPA*: i soci accomandatari
 - d) *per le SPA, le SRL e le Società Cooperative*: il legale rappresentante e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di un sistema di amministrazione di tipo dualistico di cui all'art. 2409 octies e seguenti del codice civile, il controllo si intende riferito al legale rappresentante e a tutti i membri del Consiglio di Gestione; per quanto concerne le società a responsabilità limitata, nonché per le società cooperative costituite da almeno tre soci persone fisiche ai sensi dell'art. 2522 secondo comma c.c., si intende riferito al socio o ai soci cui è affidata l'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2475 c.c.
 - e) *per le società estere con sedi secondarie in Italia*: coloro che le rappresentino stabilmente in Italia
 - f) *per i soggetti REA*: i legali rappresentanti ed i membri del Consiglio di Amministrazione
 - g) *per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi*: il legale rappresentante, i membri del Consiglio di Amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la Pubblica Amministrazione
5. Considerato che per le imprese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel R.I., i nominativi delle persone verificate sono tutti già inseriti nel R.I., **non è necessario indicarli nella successiva parte II del modulo**.
6. Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera g), è già presente nel R.I. il nominativo del legale rappresentante, ma mancano i nominativi dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%, nonché i nominativi dei consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la Pubblica Amministrazione. **Pertanto va compilata la parte II** del modulo con cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita dei predetti soggetti. Nel caso di consorzi di società o società consortili, va indicata la denominazione e la sede delle società che detengono una partecipazione superiore al 10%.
7. Nell'ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione o di decadenza (elencate nell'allegato 1 del dlgs 8/8/1994 N.490), il certificato rilasciato recherà in calce l'elenco completo dei soggetti per i quali si è effettuata la verifica e riporterà la dicitura concernente il nulla osta ai fini della legge 31/5/1965 N.575 e successive modificazioni.
8. La sospensione dell'emissione del certificato con dicitura antimafia non implica di per sé la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione, ma in tal caso l'interessato viene informato che occorre acquisire, presso la competente Prefettura, la comunicazione di cui all'art.2 del predetto dlgs N.490.
9. In ogni caso l'Ufficio del R.I. può rilasciare certificazioni prive della dicitura antimafia quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.
10. Le certificazioni rilasciate dalle CCIAA, recanti l'apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio.

Il certificato recante la dicitura antimafia può essere richiesto presso le seguenti sedi:

Sede Centrale MILANO: Via Meravigli, 11

Sedi Decentrate
ASSAGO: World Trade Center - Palazzo dei Congressi, Strada 1
CESANO MADERNO: Via Donghi ang. Corso Europa
DESIO: Via Monsignor Cattaneo, 7 ang. Via Matteotti
LEGNANO: Via Podgora, 2 (c/o INPS)
MAGENTA: Via Pusterla, 3
MAZZO DI RHO: Galleria Gandhi, 21 (c/o Centro Commerciale Rhodense)
MELEGNANO: Via Castellini, 28
MELZO: Via S. Martino, 6/8
MONZA: Piazza Cambiaghi, 9
SESTO S.GIOVANNI: Viale Marelli, 5